

*Addì 7 settembre 2026 il Consiglio della Corona,
nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dagli Statuti Generali,
ha approvato la presente*

Legge

“Sui Consiglieri della Corona”

*redatta su proposta di Sua Altezza Serenissima la Principessa Nina
dal Consigliere della Corona per l'Attività Legislativa Luca Pagani
in attuazione delle previsioni degli Statuti Generali del Principato di Seborga.*

* * *

TITOLO I – PROCESSO DI NOMINA DEI CONSIGLIERI DELLA CORONA DI NOMINA POPOLARE

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Tra i 60 e i 70 giorni successivi alla propria elezione, il Principe indice le elezioni per l'individuazione dei cinque Consiglieri della Corona di nomina popolare, da svolgersi non oltre i 30 giorni successivi all'indizione.

Art. 2 – Requisiti di eleggibilità

Può presentare domanda di candidatura alle elezioni chi rispetti tutti i seguenti requisiti alla data di indizione delle elezioni:

- essere legato a Seborga per il fatto di viverci, lavorarci, recarsi in villeggiatura, conoscerne approfonditamente la storia e le ragioni di diritto che ne motivano l'aspirazione all'indipendenza o aver collaborato alla sua promozione turistica e culturale;
- non aver riportato condanne penali definitive per reati incompatibili con la dignità della carica;
- essere maggiorenne.

Non è richiesto che, all'atto di candidatura, il candidato risieda a Seborga o sia cittadino del Principato, fatto comunque salvo il primo requisito del presente articolo.

Art. 3 – Documentazione per la candidatura

Chi intenda inoltrare domanda di candidatura alle Elezioni è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- A. una breve dichiarazione in cui si attesta la reale volontà di impegnarsi attivamente per il Principato;

- B. una propria fotografia;
- C. una copia della propria Carta d'Identità.

L'aspirante candidato deve includere nella documentazione anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail di riferimento.

Tutti i documenti devono essere inviati via PEC all'indirizzo ufficiale del Principato, ai fini della verifica dei requisiti. Sono pubblicati esclusivamente i documenti compatibili con la vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 4 – Termini di presentazione delle candidature

Le domande di candidatura possono essere inoltrate a partire dal giorno successivo all'indizione delle elezioni fino a 14 giorni anteriori alla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 5 – Esame delle candidature e ammissione dei candidati alle elezioni

Scaduti i termini di presentazione delle candidature, il Consiglio della Corona procede collegialmente all'esame delle domande di candidatura pervenute.

Resta fermo il diritto del Principe, quale garante dell'indirizzo istituzionale del Principato e dell'unità dell'azione di governo, di esprimere parere contrario all'ammissione alle elezioni di uno o più candidati, al fine di assicurare la piena coerenza tra i membri del Consiglio e le prerogative dell'Autorità sovrana. Tale parere è espresso nell'ambito di una valutazione condivisa con i quattro Consiglieri della Corona di fiducia nominati dal Principe, i quali concorrono collegialmente alla decisione in ordine all'ammissione o alla non ammissione dei candidati.

Art. 6 – Annuncio dei candidati

Entro i 7 giorni anteriori alla data di svolgimento delle votazioni, il Consiglio della Corona annuncia i nomi dei candidati ammessi alle Elezioni.

Art. 7 – Norme applicabili al procedimento elettorale

Per le elezioni dei Consiglieri della Corona di nomina popolare si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalla Legge "Sulle Votazioni".

Art. 8 – Elezione in caso di candidature pari o inferiori ai seggi disponibili

Se il numero dei candidati ammessi alle elezioni è pari a cinque, questi sono proclamati eletti senza necessità di svolgimento della consultazione popolare.

Se il numero dei candidati ammessi alle elezioni è inferiore a cinque, questi sono proclamati eletti senza necessità di svolgimento della consultazione popolare. I seggi non attribuiti restano vacanti fino al completamento del Consiglio della Corona ai sensi dell'articolo 22 degli Statuti Generali.

Art. 9 – Proclamazione degli eletti

Con la proclamazione dei risultati, gli eletti assumono immediatamente la carica di Consigliere della Corona.

TITOLO II – NORME GENERALI RELATIVE AI CONSIGLIERI DELLA CORONA

Art. 10 – Revoca per mancata partecipazione alle riunioni

Il Principe procede alla revoca d'ufficio dei Consiglieri della Corona che non partecipino di persona, in presenza o in videoconferenza, a più di tre riunioni di seguito del Consiglio della Corona.

Art. 11 – Reintegro del Consiglio della Corona

In caso di dimissioni o revoca di uno o più Consiglieri della Corona, ove il Consiglio della Corona non risulti più composto di almeno dieci membri incluso il Principe, il Principe procede entro un termine congruo alla nomina dei nuovi Consiglieri della Corona scegliendoli, in ordine di graduatoria, tra i candidati ammessi e non eletti alle ultime elezioni; in caso di rinuncia o indisponibilità da parte del primo dei non eletti, si procede alla nomina dei candidati successivi secondo il medesimo ordine. Esauriti i candidati ammessi e non eletti alle ultime elezioni, il Principe provvede nominando persone di propria scelta.

I nuovi Consiglieri della Corona prestano dinanzi al Principe il proprio “Giuramento di Fedeltà al Principato” in forma privata.

Qualora il Principe non provveda entro un termine congruo al ristabilimento del numero minimo di nove Consiglieri della Corona, il Consiglio dei Priori diffida il Principe ad adempiere entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni in materia di decadenza del Principe per grave inosservanza degli obblighi istituzionali, così come prescritte dagli articoli di cui al Titolo III della Legge “Sul Principe”.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto in Seborga, addì 7 settembre 2026, nella 33^a riunione del Consiglio della Corona, durante il regno di Sua Altezza Serenissima la Principessa Nina.

La presente Legge sarà promulgata con Decreto di Sua Altezza Serenissima la Principessa Nina e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Principato di Seborga secondo le forme previste dagli Statuti Generali.